



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>10</u>	del <u>23 GEN. 2018</u>
Oggetto: Federazione Italiana Sport del Ghiaccio: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Sanitario, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..	
<u>Esecuzione:</u>	DL
<u>Conoscenza:</u>	
<u>Consegnata il:</u> _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

[Handwritten signature]

Deliberazione n.

10

Riunione del

23 GEN. 2018

- 2 -

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;

VISTA la nota n. 29 dell'8 gennaio 2018 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 4-17/203 del 28 luglio 2017;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 4-17/203 del 28 luglio 2017.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO

Rto Roberto Fabbricini

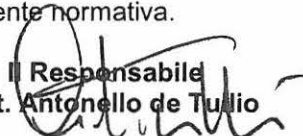
IL PRESIDENTE

Rto Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile

Dott. Antonello de Tullio





Allegato n. 1
Deliberazione n. 10
Riunione del 23 GEN. 2018

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, **22 GEN. 2018**

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Sport del Ghiaccio**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento Sanitario ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, con nota prot. n. 29 dell'8 gennaio 2018 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 4-17/203 del 28 luglio 2017.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. *Antonello de Tullio*

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbicini



2
Allegato n.
Deliberazione n. 10
Riunione del 23 GEN. 2018.

REGOLAMENTO SANITARIO FISG

(Approvato con Delibera del Consiglio Federale n.4-17/203 del 28 luglio 2017)

1

Il Regolamento sanitario della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO disciplina le esigenze specifiche del Settore Sanitario, nel rispetto delle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché delle normative e delle disposizioni del CIO, delle Federazioni Internazionali e del CONI, ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Art. 1 Struttura.

Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- la Commissione Medica Federale;
- il Medico Federale;
- i Medici Addetti alle Squadre Nazionali
- i Medici Fiduciari Regionali;
- i Medici Sociali;
- il Personale Parasanitario.

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati per la Federazione di appartenenza e non devono essere stati soggetti a provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale/**Discipline Sportive Associate** o aver subito sanzioni disciplinari per fatti di doping.

Art. 2 Commissione Medica Federale

La Commissione Medica Federale, nominata dal C.F., è composta da un Presidente e da almeno 5 membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Medica Federale:

- coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
- predispone e propone al CF iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal CF e/o dal Medico Federale;
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;



- rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive;

2

La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Art. 3 Medico Federale e Medici Addetti alle squadre Nazionali.

Il **Medico Federale** è nominato dal C.F., tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico.

Il Medico Federale:

- E' il Presidente della Commissione Medica Federale e decade in caso di decadenza del C.F.
- partecipa alle riunioni delle Commissioni Tecniche di settore, in relazione a problematiche pertinenti;
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- Coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando Medici e personale Parasanitario addetto;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.

Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.

Il Medico Federale può essere invitato alle riunioni del C.F. in relazione a specifiche problematiche.

I **Medici Addetti alle Squadre Nazionali** sono designati dal Medico Federale tra gli iscritti alla FMSI e tra gli specialisti in Medicina dello Sport.

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali:

- sono nominati annualmente dal Consiglio Federale;
- effettuano attività consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici Societari e/odi fiducia degli atleti.

Art. 4 Medici Fiduciari Regionali

Per l'organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale, sentito il parere della Commissione Medica Federale e del Medico Federale, può avvalersi di un **Medico Fiduciario Regionale** con nomina quadriennale, specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI quale Socio Ordinario.



Il Medico Fiduciario Regionale:

- organizza l'assistenza sanitaria in Regione;
- fornisce informazione e supporto a società ed atleti afferenti alla propria Regione;
- coordina i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibile in Regione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
- tiene rapporti con i Medici Sociali della Regione.

Art. 5 Medici Sociali

I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato tra gli iscritti alla FMSI e tra gli specialisti in Medicina dello Sport.

Il Medico Sociale:

- vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Art. 6 Settore Parasanitario

Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, della riabilitazione, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

Essi sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale, e dal Medico Societario per le attività societarie.

Art. 7 Obblighi e disposizioni

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
- sono tenuti a rispettare lo Statuto ed il Regolamento Federale;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.
- Devono essere idonei alle pratiche di pronto soccorso defibrillato

Art. 8 Adempimenti dei tesserati.

L'atleta che intenda svolgere attività sportiva nell'ambito della FISG, dovrà sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi stabilite dalla vigente normativa e risultare idoneo alla pratica dell'attività cui lo abilita la tessera di cui richiede il rilascio.

L'idoneità, documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, costituisce necessario presupposto per l'accettazione della richiesta di primo tesseramento e per il successivo rinnovo. L'idoneità alla pratica sportiva deve permanere per tutto l'anno sportivo ed, in assenza od interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito, dall'affiliato di appartenenza di svolgere attività di allenamento



o di gara. Il venir meno dell'idoneità alla pratica sportiva costituisce causa di automatica sospensione dell'efficacia del tesseramento.

4

Al fine di meglio individuare le categorie di tesseramento e il tipo di certificato medico richiesto si specificano di seguito le caratteristiche che differenziano l'attività sportiva, a sua volta suddivisa in agonistica e non agonistica dalla attività ludico motoria:

1. Attività ludico motoria (vedi art. 1 punto 9 dello Statuto FISG): Per attività ludico - motoria o promozionale si intende la pratica volontaristica delle attività su ghiaccio per le quali viene esclusa ogni finalità competitiva o agonistica (ad esempio pratica del pattinaggio libero durante le ore aperte al pubblico). Per questo tipo di attività non è richiesto certificato medico e i suoi praticanti sono tesserati nella categoria amatori.
2. Attività non agonistica: per attività non agonistica si intende tutta l'attività sportiva di avviamento e preparazione non finalizzata alle competizioni (ad esempio corsi di avviamento e corsi di perfezionamento finì a se stessi e non finalizzati alla partecipazione a competizioni). Per questo tipo di attività è richiesto certificato medico per l'attività sportiva non agonistica.
3. Attività agonistica: per attività agonistica si intende la partecipazione con Atleti a qualsiasi manifestazione internazionale, nazionale o regionale inserita o non nei rispettivi calendari ufficiali e tutte le attività di preparazione ad esse connesse e svolte nell'ambito di programmi federali. Per questo tipo di attività è richiesto certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica della disciplina praticata.

Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, per la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio sono da considerare agonisti i tesserati ATLETI che abbiano compiuto l'età indicata nella seguente tabella:

settore Hockey	- anni 10 (Hockey e Para Ice Hockey)
settore Velocità	- anni 8 (Specialità: Short track e Pista lunga)
settore Figura	- anni 8 (Specialità: Artistico, Danza e Sincronizzato)
settore Curling	- anni 8 (Curling e Wheelchair Curling)
settore Stock sport	- anni 12

Il Presidente della Società sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, e che la relativa certificazione è conservata presso la Società, come previsto dalle Normative federali.

Con il tesseramento, il tesserato autorizza, automaticamente e senza alcuna condizione, la propria società ad esibire ed a trasmettere alla FISG la documentazione sanitaria relativa alla propria idoneità, qualora la FISG lo richieda.

Ai fini della nota esplicativa del Ministero della Salute del 16.6.2015 e successiva nota integrativa del 28.10.2015 e del parere favorevole espresso sempre dal Ministero della Salute in data 30.05.2016, i tesserati delle discipline Curling e Stock Sport che non svolgono attività agonistica non sono sottoposti all'obbligo di alcuna certificazione sanitaria (tuttavia si raccomanda un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva).



Art. 9 Obblighi delle Società

Le Società affiliate alla FISG sono tenute, sotto la propria responsabilità civile, penale e sportiva del proprio Legale Rappresentante, al rispetto delle seguenti disposizioni:

1. Ottemperare alle norme del presente Regolamento ed alle leggi dello Stato che ad esse presiedono, con riferimento agli accertamenti sanitari iniziali ed ai controlli periodici di idoneità;
2. Conservare, inviare tempestivamente la certificazione e documentazione di idoneità alla pratica sportiva dei propri tesserati alla FISG su richiesta della stessa.
3. Devono adeguarsi al Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e successivo Decreto Ministero della Salute del 26.06.2017, relativamente alla dotazione e all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita.

Art. 10 Idoneità alla Pratica Sportiva degli Arbitri

Gli Arbitri in attività ogni anno, prima del tesseramento, devono sottoporsi agli accertamenti medici previsti per l'attività sportiva agonistica ed ottenere il Certificato di idoneità alla pratica sportiva secondo quanto stabilito dal precedente art. 8.-

Art. 11 Infrazioni e Sanzioni

Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento ove non integri violazioni regolamentari specifiche, costituisce grave violazione del principio di lealtà e correttezza e come tale è soggetto alla disciplina ed alle sanzioni previste dal Regolamento di giustizia.

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI